



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 L. 241/90

TRA

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(C.F.:97099470581) Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica –

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con sede in Via

XX Settembre n. 20 – 00187 Roma (RM), di seguito anche solo “Ministero”

o “DG PEMAC” o “Autorità di Gestione”, in persona del Dott. Massimiliano

Rossi, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo giunto Decreto

direttoriale prot. n. 0410798 del 03/09/2025 (Allegato 1)

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (C.F.:

97231970589), con sede in Via della Navicella n. 2/4 – 00184 Roma (RM),

di seguito anche solo “CREA”, in persona del Presidente Prof. Andrea

Ronchi, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo giunto DPR di

nomina del 28 febbraio 2024 (Allegato 2)

E

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura

(C.F. 92281270287), con sede in Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro

(PD), di seguito anche solo “Agenzia”, in persona del Direttore Dott. Nicola

Dell'Acqua, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo giusta DGR di

nomina n. 1804 del 22 dicembre 2020 (Allegato 3)



Di seguito il Ministero, il CREA e l'Agenda saranno indicati singolarmente anche come "Parte" e collettivamente come le "Parti" del presente accordo, di seguito "Accordo".

PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

- a) il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";
- b) il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni";
- c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante "organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
- d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante "adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177";
- e) il Decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 recante "disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla



legge 9 agosto 2018 n. 97”;

f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante “regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97”;

g) il Decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019 n. 132, recante “Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

h) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

i) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del



17 giugno 2020;

j) il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024 registrato alla Corte dei conti il 23/02/2024 al n. 288 recante l'“Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

k) il Decreto-legge n.173 dell'11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 204 del 16 dicembre 2022 e in particolare, gli artt. 1 e 3 con cui “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

l) la Direttiva Generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con D.M. 38839 del 29 gennaio 2025 è stata registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 31 gennaio 2025 al numero 100 e registrata dalla Corte dei conti 16 febbraio 2025 al numero 193;

m) la Direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'UCB in pari data al n. 195, per il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva generale del Ministro e per l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei correlati obiettivi strategici, operativi e per lo svolgimento delle funzioni



istituzionali;

n) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, è stato registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei Conti al n. 434 del 13 aprile 2023;

o) la Direttiva Direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 registrata al n° 256 del 26 marzo 2025 dall'Ufficio Centrale di Bilancio;

p) il Decreto direttoriale prot. n. prot. n. 275926 del 18/06/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Rossi l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PEMAC I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

q) il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le "disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

r) il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli



affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

s) il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02 febbraio 2022;

t) il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30 dicembre 2022 con cui l'Autorità di Gestione del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 è stata individuata a livello nazionale nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

u) il Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato ufficialmente con la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2022) 8023 finale del 03 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione della Commissione n C(2024) 3582 del 24 maggio 2024;

v) il PN FEAMPA nell'ambito della Priorità 1 – Obiettivo specifico 1.1 – codice 2 prevede la possibilità di realizzare interventi volti a promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive



e attrattive;

w) in particolare, l'Obiettivo Specifico 1.1 "Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale", l'Azione 4 "Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore" e le Operazioni: 19 "Sviluppo dell'Innovazione di processo", 21 "Studi e ricerca" e 56 "Progetti pilota";

x) la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 15 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale [...]";

y) il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 7, rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che ai sensi del comma 4 recita "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni



appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

z) il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e successive modifiche;

aa) nel corso dell'estate 2024 nella zona costiera nord adriatica, a causa della prolungata presenza di mucillagine e delle elevate temperature, si è determinata la formazione di aggregati gelatinosi che hanno portato ad eccezionali fenomeni di moria di molluschi bivalvi;

bb) tali fenomeni, pur non essendo nocivi per la salute umana, hanno un impatto negativo sul turismo, sulla pesca e sull'acquacoltura per effetto dell'occlusione delle reti da pesca, con diminuzione dell'efficacia nelle catture e per il soffocamento degli organismi filtratori;

cc) il CREA, nella sua qualità di principale Ente di ricerca italiano con



personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali mira alla promozione di uno sviluppo sostenibile nel settore agricolo e alimentare;

dd) al CREA è affidato anche lo svolgimento di attività di "ricerca istituzionale" richiesta dal MASAF e da altre Amministrazioni pubbliche come supporto di conoscenze per la programmazione delle rispettive politiche settoriali mediante iniziative finalizzate all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e allo sviluppo di nuove metodologie e soluzioni per problemi attuali e per quelli prevedibili;

ee) necessario avviare iniziative dirette ad incrementare l'innovazione di processo nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore, quale risposta ai cambiamenti climatici;

ff) la nota prot. n. 0300698 del 02 luglio 2025 con cui la DG PEMAC ha proposto al CREA, tramite la definizione di un accordo di cooperazione orizzontale interistituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di attivare un protocollo sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile, legato alla riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi ed allo studio e alla ricerca di soluzioni possibili per mitigare l'impatto della presenza della mucillagine sugli ecosistemi marini, a seguito dei cambiamenti climatici;



gg) la nota, acquisita al prot. 0361307 del 04 agosto 2025, con cui il CREA ha trasmesso una proposta progettuale, corredata dal relativo quadro economico, avente ad oggetto *“Programma sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile di riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi appartenenti alla specie chamelea gallina a seguito di eventi di mucillagine associati a prolungati periodi di elevate temperature”* (Allegato 4) da realizzare in collaborazione con l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura;

hh) l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura, da alcuni anni sviluppa un progetto sperimentale di ricerca scientifica legato alla riattivazione produttiva dei molluschi bivalvi nella fascia costiera marittima veneta;

ii) l’Agenzia nello svolgimento dei propri compiti si occupa di ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Svolge azioni di diffusione e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, anche avvalendosi di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

jj) l’Agenzia svolge attività di dimostrazione e sperimentazione



nell'ambito di progetti comunitari, nazionali e regionali ed è altresì organismo formativo accreditato e svolge ogni anno decine di eventi convegnistici o formativi anche presso le proprie aziende e centri;

kk) che il quadro economico di cui alla citata proposta progettuale reca un

importo complessivo pari a € 4.465.407,92 (euro quattromilioni quattrocentosessantacinquemilaquattrocentosette/92)

di cui: € 3.999.789,92 (euro tremilioni novecentonovantanovemilasettecentottantanove/92) a

valere sulle risorse previste dal PN FEAMPA nell'ambito della

Priorità 1 – Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 4; € 45.684,00 (euro

quarantacinquemilaseicentoottantaquattro/00) a valere sulle risorse

del bilancio del CREA ed € 419.934,00 (euro

quattrocentodiciannovemilanovecentotrentaquattro/00) a valere sulle

risorse del bilancio di Veneto Agricoltura;

ll) nell'importo sopra riportato devono intendersi compresi, a titolo di

mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, tutti gli oneri,

comprensivi quelli fiscali (IVA etc.), ad esempio per l'acquisto di beni

e servizi da fornitori esterni;

mm) il Ministero, in considerazione della natura giuridica del CREA e

dell'Agenzia nonché delle attività istituzionalmente svolte,

caratterizzate da una sinergica convergenza su attività di interesse

comune rispetto a quelle espletate dal Ministero stesso, ha individuato

i predetti Enti quali soggetti idonei a collaborare per la realizzazione

delle suddette azioni nell'ottica di conseguire obiettivi comuni, sulla



base delle vigenti norme in materia di accordi e cooperazione tra soggetti aventi natura di diritto pubblico;

nn) che nell'ottica di una fattiva condivisione di compiti e responsabilità, l'importo massimo sopra indicato a carico delle risorse FEAMPA 2021-2027 verrà riconosciuto a titolo di mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività progettuali, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo o sia comprensivo di un margine di guadagno, dal CREA e dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura;

oo) il CUP assegnato al progetto oggetto del presente Accordo è : J73C25000210007;

pp) la nota prot. n. 0365591 del 05 agosto 2025 con cui l'AdG FEAMPA 2021-2027 ha ritenuto la proposta progettuale presentata dal CREA e dalla Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura coerente e rispondente alle esigenze del Ministero;

qq) il Decreto direttoriale prot. n. 0410798 del 03 settembre 2025 con cui il Dott. Massimiliano Rossi, Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC I, è delegato alla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione tra il Ministero, CREA e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura per la realizzazione congiunta della proposta progettuale *“Programma sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile di riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi appartenenti alla specie chamelea gallina a seguito di eventi di*



mucillagine associati a prolungati periodi di elevate temperature” di seguito anche solo “Progetto”.

rr) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse all’Accordo, gli atti e i documenti sopra richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell’Accordo

2.1 Con il presente Accordo il Ministero, il CREA e l’Agenzia decidono di realizzare congiuntamente, al fine di massimizzare l’impatto del Programma FEAMPA 2021-2027 a supporto delle imprese di pesca, le attività previste nell’ambito della proposta progettuale *“Programma sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile di riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi appartenenti alla specie chamelea gallina a seguito di eventi di mucillagine associati a prolungati periodi di elevate temperature”.*

2.2. Le Parti si impegnano ad adottare come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili, nell’ambito delle rispettive



competenze e come meglio di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professionali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

2.3 Il quadro economico allegato alla citata proposta progettuale reca un importo complessivo pari a € 4.465.407,92 (euro quattromilioni quattrocentosessantacinquemila quattrocentosette/92) di cui: € 3.999.789,92 (euro tremilioni novecentonovantanovemila settecento ottantanove/92) a valere sulle risorse previste dal PN FEAMPA; € 45.684,00 (euro quarantacinquemilaseicentoottantaquattro/00) a valere sulle risorse del bilancio del CREA ed € 419.934,00 (euro quattrocentodiciannovemilanovecentotrentaquattro/00) a valere sulle risorse del bilancio di Veneto Agricoltura.

2.4 Nell'importo sopra riportato devono intendersi compresi, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, tutti gli oneri, comprensivi quelli fiscali (IVA etc.), ad esempio per l'acquisto di beni e servizi da fornitori esterni;

2.5 Nell'ottica di una fattiva condivisione di compiti e responsabilità, l'importo massimo sopra indicato verrà riconosciuto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle attività progettuali, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo o sia comprensivo di un margine di guadagno per il CREA e/o per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura

Art. 3

Impegni comuni alle Parti



3.1 Nello spirito della collaborazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti - ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati - si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;

- ad impegnarsi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;

- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;

- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;

- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività progettuali, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali ed unionali di riferimento.

3.2 Ai fini che precedono, il CREA e l'Agenzia potranno richiedere in qualsiasi momento al Ministero ogni forma di cooperazione e supporto, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuto dagli stessi necessario, ovvero anche solo opportuno, per la corretta esecuzione ed il puntuale adempimento degli impegni e degli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo.

3.3 Il Ministero si impegna espressamente a fornire prontamente tale forma



di cooperazione e supporto, nei termini di volta in volta richiesti.

Art. 4

Impegni del Ministero

4.1 Il Ministero coordina la realizzazione delle attività al fine di perseguire una ottimale integrazione con le attività intraprese dal CREA e dall'Agenzia e di garantire l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di cui trattasi.

4.2 Il Ministero vigila altresì sulla corretta attuazione delle attività e si impegna a curare, anche in fase esecutiva, il necessario coordinamento delle attività medesime.

4.3 Il Ministero mette a disposizione le risorse umane degli uffici preposti alle attività funzionali alla realizzazione del programma congiunto di attività.

4.4 Il Ministero, nell'ambito delle attività individuate nella proposta progettuale, si impegna a mettere a disposizione del CREA e dell'Agenzia strumenti e *know-how*, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riferiscono a:

- dati statistici di esclusiva proprietà del Ministero in materia di pesca e piccola pesca artigianale;
- supporto alla ricognizione tecnica e normativa di settore;
- studi di settore di esclusiva proprietà del Ministero relativi alla materia della pesca e dell'acquacoltura;
- supporto tecnico-scientifico attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa.

Art. 5

Impegni del CREA e dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore



Primario – Veneto Agricoltura

5.1 Il CREA e l’Agenzia, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, si impegnano a prestare la propria collaborazione nella realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente Accordo, in conformità a quanto previsto nella proposta progettuale ivi allegata.

5.2 Il CREA e l’Agenzia assumono la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte nella predetta proposta progettuale.

5.3 Il Ministero si riserva la facoltà di concordare con il CREA e l’Agenzia gli adattamenti e le modifiche necessari, in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, comunque nel rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo.

Art. 6

Efficacia e termini di realizzazione delle attività

6.1 Il presente Accordo è efficace nei confronti delle Parti soltanto dopo la registrazione del decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Il Ministero comunicherà tempestivamente al CREA e all’Agenzia l’avvenuta registrazione dell’Accordo medesimo.

6.2 Il CREA e l’Agenzia, previa comunicazione scritta al Ministero, daranno avvio alle attività oggetto dell’Accordo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 6.1; dalla data indicata nella comunicazione di avvio delle attività decorreranno



formalmente i termini indicati nel presente Accordo.

6.3 Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovrà rispettare quanto stabilito dalla proposta progettuale presentata dal CREA e dall'Agenzia.

6.4 Le Parti dovranno comunque integralmente ultimare le attività progettuali entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività notificata per iscritto al Ministero, salvo proroga concessa previa autorizzazione scritta del Ministero stesso. Il termine di 12 (dodici) mesi per il completamento delle attività progettuali potrà essere soggetto a variazioni a causa degli imprevisti che possono caratterizzare le attività in mare, quali condizioni meteo-marine avverse, interferenze con altri sistemi di pesca o con interventi infrastrutturali, ecc. attualmente non preventivabili.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 7

Modalità di raccordo tra le Parti

7.1 Il CREA e l'Agenzia si impegnano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione scritta al responsabile individuato dal Ministero delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

7.2 Il Ministero è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto ai responsabili individuati rispettivamente dal CREA e dall'Agenzia ogni



evento che possa incidere sull'attuazione delle attività progettuali oggetto del presente Accordo.

7.3 Al termine della validità dell'Accordo, i responsabili individuati dal CREA e dall'Agenzia saranno tenuti a presentare al Ministero una relazione tecnico-scientifica finale sulle attività progettuali svolte nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 8

Rimborso delle spese

8.1 In relazione allo svolgimento delle attività progettuali oggetto del presente Accordo, recante un importo complessivo pari a € 4.465.407,92 (euro quattromilioniquattrocentosessantacinquemilaquattrocentosette/92), è riconosciuta al CREA e all'Agenzia, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma, a valere sulle risorse disponibili previste dal PN FEAMPA, pari a complessivi € 3.999.789,92 (euro tremilioni novecentonovantanovemila settecento ottantanove/92), di cui € 442.048,00 (euro quattrocentoquarantaduemila quarantotto/00) al CREA e € 3.557.741,92 (euro tremilioni cinquecentocinquantesetteemila settecentoquarantuno/00) all'Agenzia.

8.2 Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a favore del CREA e dell'Agenzia in capo al Ministero a titolo di mero rimborso spese derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.



8.3 L'importo di cui al punto 8.1 verrà erogato con le seguenti modalità:

- fino al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo a titolo di anticipazione, da erogarsi dietro presentazione di apposita richiesta scritta di ciascuna delle Parti, ripartito proporzionalmente tra le stesse;

- acconti trimestrali per un totale complessivo, che include la quota di anticipo del punto precedente, pari all'80% (ottanta per cento) dell'importo pattuito, ripartito proporzionalmente tra le Parti, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del responsabile dell'esecuzione dietro presentazione della seguente documentazione:

a) richiesta scritta di erogazione intermedia a firma dei responsabili dell'esecuzione;

b) relazioni tecniche sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredate della rendicontazione delle spese sostenute;

- il rimanente importo, quale saldo, ripartito proporzionalmente tra le Parti, a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) richiesta scritta di erogazione finale a firma dei responsabili dell'esecuzione;

b) relazione tecnico-scientifica finale, sottoscritta dai responsabili dell'esecuzione, su tutte le attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredata della rendicontazione delle spese sostenute residue e non rendicontate, fino a concorrenza massima del 100% (cento per cento) dell'importo. L'erogazione del saldo finale è altresì subordinata alla presentazione da parte dei responsabili dell'esecuzione di una apposita relazione finale attestante la



conformità delle attività espletate rispetto a quanto previsto nel presente
Accordo.

8.4 I costi e le spese per le attività di competenza del Ministero restano a
carico dello stesso.

8.5 Restano a valere sulle risorse del bilancio del CREA e di Veneto
Agricoltura rispettivamente € 45.684,00 (euro
quarantacinquemilaseicentoottantaquattro/00) a favore del CREA ed €
419.934,00 (euro quattrocentodiciannovemilanovecentotrentaquattro/00)
all'Agenzia.

Art. 9

Variazioni

9.1 Fermo restando l'importo complessivo della spesa ammessa per la
proposta progettuale, sono ammesse variazioni compensative tra le linee di
azione della proposta progettuale, come approvata, sino ad un massimo del
20% (venti per cento).

9.2 Variazioni superiori alla suddetta misura del 20% (venti per cento) oppure
l'introduzione di nuove azioni dovranno essere autorizzate preventivamente
per iscritto dal Ministero.

9.3 Le eventuali maggiori spese sostenute dal CREA e/o dall'Agenzia rispetto
a quelle ammesse sono a totale carico delle stesse.

Art. 10

Proprietà intellettuale

10.1 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva
collaborazione tra le Parti, costituiti da contributi omogenei ed



oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, tali risultati saranno in egual misura di proprietà di tutte le Parti, che potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti hanno l'obbligo, per parte propria e per il personale di cui ciascuna è responsabile, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo eccetto che per gli scopi strettamente necessari e connessi all'esecuzione del presente Accordo, per tutta la durata dell'Accordo stesso e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al termine o alla risoluzione del presente Accordo. L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

11.2 Il CREA e l'Agenzia si impegnano, per parte propria e per il personale di cui ciascuna è responsabile, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Ministero di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

11.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere



copiate o riprodotte in tutto o in parte dal CREA e dall'Agenzia se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

11.4 Il CREA e l'Agenzia sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

11.5 Il CREA e l'Agenzia si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare dal Regolamento Europeo 2016/679 e nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., impegnandosi sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, ad una eventuale successiva stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi responsabili.

Art. 12

Obblighi di tenuta documentale e stabilità dell'operazione

12.1 Il CREA e l'Agenzia si obbligano a conservare tutta la documentazione inerente all'esecuzione del Progetto, presso la propria sede per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

12.2 Il CREA e l'Agenzia si obbligano, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, a garantire la stabilità dell'operazione con le modalità e tempistiche definite nel medesimo articolo.

Art.13

Regole di pubblicità



13.1 È compito delle Parti dare adeguata pubblicità del finanziamento comunitario. Pertanto, ogni documento riguardante le attività di Progetto dovrà riportare l'indicazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, ai sensi dell'articolo 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

13.2 Gli obblighi di pubblicità e informazione e le relative modalità di attuazione sono indicati nell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 14

Inadempimenti e risoluzione

14.1 Le Parti possono risolvere il presente Accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

14.2 Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'Accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Art. 15

Diritto di recesso

15.1 Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento, per giustificato e comprovato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, da inviarsi a mezzo PEC agli indirizzi di cui all'art. 20, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso al CREA e all'Agenzia sarà riconosciuto il rimborso delle spese per le attività effettivamente svolte sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.



Art. 16

Controversie e foro competente

16.1 Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione, alla formazione, all'esecuzione e conclusione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

16.2 È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma ed è in ogni caso escluso l'arbitrato.

16.3 Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Ai fini del presente Accordo, ciascuna Parte elegge domicilio presso la propria sede legale indicata in epigrafe.

Art. 17

Forza maggiore

17.1 Le Parti non saranno responsabili della mancata esecuzione di attività parziale o totale imputabile a cause di forza maggiore.

17.2 Le Parti convengono sin d'ora che sono considerate cause di forza maggiore tutti gli eventi o le circostanze esterne, straordinarie ed imprevedibili che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la normale diligenza richiesta nel caso di specie. Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo



comunicherà prontamente per iscritto alla controparte.

17.3 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

17.4 Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto di collaborazione, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Art. 18

Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

18.1 In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", al Progetto sopracitato è assegnato il seguente codice unico di progetto ("CUP") J73C25000210007.

18.2 In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il CUP.

Art. 19

Registrazione e spese

19.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II annessa al DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte interessata.

Art. 20



Comunicazioni

20.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti Responsabili tecnici delle attività:

per il MASAF: Dott. Massimiliano Rossi - Dirigente PEMAC I;

per il CREA: Prof. Alberto Cavazzini, Direttore Tecnico Scientifico CREA;

per Veneto Agricoltura: Dott. Renato Palazzi, Direttore Unità Organizzativa Pesca e Acquacoltura.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi del CAD nonché ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per il MASAF – DISAI – DG PEMAC

Dott. Massimiliano Rossi

Per il CREA

Prof. Andrea Rocchi

Per l'Agenzia

Dott. Nicola Dell'Acqua

Allegato 1 – Decreto direttoriale prot. n. 0410798 del 03/09/2025 di delega alla sottoscrizione dell'Accordo;



Allegato 2 – DPR del 28 febbraio 2024 nomina Presidente CREA

Allegato 3 – DGR n. 1804 del 22 dicembre 2020 nomina Direttore Veneto
Agricoltura

Allegato 4 – Proposta progettuale *“Programma sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile di riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi appartenenti alla specie chamelea gallina a seguito di eventi di mucillagine associati a prolungati periodi di elevate temperature”* comprensiva del quadro economico approvato.